Novembre 2018

**Contratto di concessione**

tra il

***Comune di XX / consorzio intercomunale XX***

*concedente*

e

***XX SA***

 *concessionaria*

1. **Oggetto**
2. Il presente contratto di concessione (di seguito denominato «contratto») disciplina lo smaltimento di [bottiglie e altri rifiuti di plastica, cartoni per bevande, tessili…] provenienti da economie domestiche nel comprensorio di raccolta del *concedente.*
3. Lo smaltimento dei rifiuti comprende il loro riciclaggio o deposito definitivo nonché le operazioni preliminari di raccolta, trasporto, deposito provvisorio e trattamento (art. 7 cpv. 6bis LPAmb). Il presente contratto disciplina esclusivamente i rifiuti di cui al punto 1 che vengono raccolti al fine di una valorizzazione materiale.
4. Non costituiscono oggetto del presente contratto gli imballaggi per bevande in PVC e PET come pure le prestazioni di smaltimento di rifiuti finalizzate a una termovalorizzazione o a un trattamento termico.
5. **Basi giuridiche**
6. Considerata la loro origine, i rifiuti disciplinati dal presente contratto sono rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 3 lettera a dell’ordinanza del 14 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR; RS 814.600).
7. Secondo l’articolo 31*b* capoverso 1 primo periodo della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb; RS 814.01) per lo smaltimento dei rifiuti urbani sono competenti i Cantoni. Non rientrano in tale obbligo tutti i rifiuti e i rifiuti speciali che, in virtù di prescrizioni particolari della Confederazione, devono essere riciclati dal detentore o devono essere ripresi da terzi (art. 31*b* cpv. 1 secondo per. LPAmb).
8. Il Cantone di […] ha incaricato il *concedente* dello smaltimento dei rifiuti urbani ([elencazione delle basi legali cantonali]). Per principio, lo smaltimento dei rifiuti di cui al punto 1 del presente contratto è quindi competenza del *concedente*.
9. Il trasferimento del diritto allo smaltimento dei rifiuti di cui al punto 1 del presente contratto avviene tramite l’assegnazione di una concessione.
10. **Disposizioni generali**
11. Con l’assegnazione della presente concessione, alla *concessionaria* viene conferito il diritto di offrire pubblicamente ed effettuare a titolo oneroso prestazioni di smaltimento di rifiuti di cui al punto 1 del presente contratto nel comprensorio di raccolta del *concedente* (Comune di […] / consorzio intercomunale […]). Tale diritto non è esclusivo e, se del caso, deve essere condiviso con altre *concessionarie*.
12. La *concessionaria* è responsabile di tutte le prestazioni che offre in relazione ai rifiuti di cui al punto 1 del presente contratto e garantisce il rispetto delle prescrizioni legali come pure un’esecuzione accurata.
13. Se la *concessionaria* gestisce punti di raccolta, è tenuta a provvedere regolarmente alla loro manutenzione, in particolare per quanto concerne il rispetto delle condizioni igieniche e della situazione conforme.
14. Durante l’intero periodo di validità della concessione, la *concessionaria* si impegna a garantire lo smaltimento a regola d’arte dei rifiuti di cui al punto 1 del presente contratto.
15. **Disposizioni specifiche**
16. La *concessionaria* è tenuta a provare che il materiale raccolto viene separato in modo ecocompatibile e conformemente allo stato della tecnica e riciclato secondo standard elevati, per quanto possibile e opportuno in Svizzera. Le frazioni non riciclabili del materiale raccolto (ad es. scarti della separazione) devono essere consegnate all’/al (IIRU xy / cementificio xy). [Aggiungere qui eventuali precisazioni secondo la nota.]

 *Nota
A seconda del materiale raccolto, dovranno essere fissati qui gli obiettivi perseguiti per la valorizzazione materiale e le modalità di verifica del loro raggiungimento.
Esempio: nella raccolta di rifiuti di plastica provenienti da economie domestiche, l’obiettivo è il riciclaggio del 70 per cento del materiale raccolto. Se tale condizione non è attualmente soddisfatta, è necessario convenire con il concedente con quali misure ed entro quale termine è possibile adempierla.*

1. I costi di cui deve farsi carico la *concessionaria* per la raccolta, il trasporto e il riciclaggio del materiale devono essere presentati al *concedente* in maniera trasparente.
2. Con la stipulazione della concessione, è fissato un prezzo di vendita per contenitore di raccolta o per un’altra prestazione di smaltimento pari a XXX franchi. Un adeguamento del prezzo di vendita deve essere notificato al *concedente* entro 30 giorni.
3. Se la *concessionaria* offre prestazioni di smaltimento per materie plastiche, deve provvedere (ad es. con indicazioni scritte e/o grafiche) affinché nel materiale raccolto non finiscano bottiglie in PET per bevande. Se ciò avviene comunque, le bottiglie in PET per bevande devono essere separate e destinate alla valorizzazione materiale.
4. Le modalità di smaltimento, come l’esposizione, le modalità e gli intervalli di raccolta, sono stabiliti in accordo con il *concedente*. [Aggiungere qui eventuali precisazioni o includere, con un rimando, come allegato nella concessione.]
5. **Obbligo di informare**
6. Il *concedente* informa la *concessionaria* in merito all’eventuale assegnazione di ulteriori concessioni per lo smaltimento dei rifiuti di cui al punto 1 del presente contratto.
7. La *concessionaria* è tenuta a informare sistematicamente il *concedente* in merito alle prestazioni di smaltimento offerte e ai dispositivi di raccolta disponibili (luogo, orari di apertura ecc.). Ciò vale anche per i punti di vendita di contenitori di raccolta.
8. *La concessionaria* è tenuta a informare la sua clientela sulle modalità di smaltimento (frazione obiettivo, dispositivi di raccolta, punti vendita di contenitori a pagamento, esposizione, intervalli di raccolta ecc.) e sul riciclaggio del materiale raccolto, indicando le frazioni destinate alla valorizzazione materiale e altri trattamenti. Se raccoglie anche imballaggi con simboli di pericolo, deve inoltre informare attivamente la sua clientela sul fatto che questi imballaggi possono essere depositati nei dispositivi di raccolta soltanto se non contengono resti di liquido.
9. Entro la fine di febbraio, la *concessionaria* è tenuta a notificare al *concedente* la quantità (in tonnellate) di rifiuti di cui al punto 1 del presente contratto che ha raccolto nell’anno precedente nel suo comprensorio, suddivisa in frazione obiettivo, sostanze estranee, luogo e tipo di riciclaggio (valorizzazione materiale e altri trattamenti). Sulla base del punto 15 del presente contratto, entro la fine di febbraio deve essere notificata al *concedente* anche la quantità (in tonnellate) di bottiglie in PET per bevande che sono state recuperate.

1. **Proprietà e responsabilità**
2. Con il loro deposito presso un punto di raccolta della *concessionaria*, i rifiuti di cui al punto 1 del presente contratto divengono proprietà della stessa. In caso di ritiro di tali rifiuti da parte della *concessionaria*, il trasferimento di proprietà a quest’ultima avviene nel momento in cui i contenitori di raccolta sono caricati sul suo veicolo di trasporto.
3. È esclusa qualsivoglia responsabilità del *concedente* per eventuali danni causati da uno smaltimento non conforme alle norme dei rifiuti di cui al punto 1 del presente contratto.
4. **Emolumenti**
5. Per la durata del presente contratto e per tutti i diritti ivi contenuti, la *concessionaria* paga al *concedente* una tassa annuale pari a XXX franchi. La tassa è esigibile all’inizio di ogni anno contrattuale.
6. Inoltre, la *concessionaria* paga al *concedente* una tassa di stesura (una tantum) pari a XXX franchi per gli oneri amministrativi sostenuti. La tassa di stesura è esigibile dal momento della firma del contratto.
7. **Entrata in vigore**
8. Il contratto entra in vigore il XX.XX.XX con la firma delle parti contraenti. Con la firma, le parti si impegnano a osservare e ad adempiere le disposizioni contrattuali.
9. Eventuali modifiche e complementi al presente contratto richiedono la forma scritta e devono essere firmate da entrambe le parti.
10. **Validità e disdetta**
11. La concessione è rilasciata per un periodo di X anni (durata massima possibile: cinque anni).
12. Durante il periodo di validità, il presente contratto può essere disdetto da ognuna delle parti contraenti per la fine di un mese con un preavviso di sei mesi.
13. In caso di mancato rispetto delle presenti disposizioni contrattuali per colpa comprovabile di una delle parti contraenti, per l’altra parte vige un preavviso abbreviato di un mese. A tal fine è tuttavia necessaria una diffida scritta preliminare.

Luogo, data: ………………………………... Luogo, data: …………………………………..

*Il concedente* *La concessionaria*
[…] […]

*rappresentato da: rappresentata da:*

[…] […]

………………………………………………. ………………………………………………….